Articolo 2

Non si ha controllo d'impresa ai sensi dell'articolo 1 n° 2, nel caso in cui banche o istituti finanziari: acquistino in occasione della costituzione di una impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa onde, nell'ambito della loro attività corrente, venderle sul mercato sempreché non esercitino i diritti di voto inerenti alle partecipazioni suddette.

Articolo 3

1. Gli elementi di cui all'articolo 1 costituiscono controllo d'impresa da parte di persone, imprese, gruppi di persone o di imprese,

1) che siano titolari dei diritti o contratti ivi specificati;

2) che, pur non essendo titolari di tali diritti o contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano;

3) che si presentino, in quanto fiduciari, come proprietari di beni di un'impresa o di partecipazioni in un'impresa e che abbiano il potere di esercitare i diritti relativi.

2. Peraltro, se il potere di esercitare gli altrui diritti deriva da un atto di diritto privato, le disposizioni dei nn. 2 e 3 del comma precedente non sono applicabili qualora il titolare del suddetto potere dimostri:

1) che il suo potere è in qualsiasi momento revocabile,

2) che è vincolato da istruzioni speciali da parte di coloro che gli hanno conferito il potere,

3) che è autorizzato a comunicare all'Alta Autorità, a richiesta di questa, i nominativi ed i recapiti di coloro che gli hanno conferito il potere.

Articolo 4

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° giugno 1954.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 6 maggio 1954.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET

DECISIONE N° 25-54
del 6 maggio 1954
portante regolamento d'applicazione dell'articolo 66 § 3 del Trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva.

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 66 e 80 del Trattato,

Considerando che, a termini dell'articolo 66 § 1, è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'Alta Autorità, con riserva delle disposizioni del § 3, ogni operazione avente per effetto diretto o indiretto concentrazioni fra imprese, di cui una almeno sia contemplata dall'articolo 80;

Considerando che, a termini, dell'articolo 66 § 2, l'Alta Autorità accorda l'autorizzazione di cui al § 1, qualora riconosca che l'operazione prospettata non dà alle persone o alle imprese interessate il potere d'influenzare la concorrenza sul mercato comune, ai sensi dello stesso articolo 66 § 2;

Considerando che alcune categorie di operazioni, — in ragione dell'importanza degli attivi o delle imprese cui si riferiscono, avuto riguardo

alla natura della concentrazione realizzata e tenuto conto dell'insieme delle imprese raggruppate sotto lo stesso controllo, — devono essere considerate come rispondenti alle condizioni richieste dall'articolo 66 § 2;

Considerando che nelle operazioni di concentrazione, riguardanti esclusivamente le imprese che esercitano un'attività di produzione nei settori del carbone o dell'acciaio, l'importanza degli attivi o delle imprese è determinata dal corrispondente volume di produzione;

Considerando che nelle operazioni di concentrazione fra imprese della Comunità e imprese di altri settori di attività, è opportuno tener conto della posizione privilegiata che tali operazioni possono assicurare alle impresa della Comunità per quanto riguarda i loro sbocchi;

Considerando che le disposizioni dell'articolo 66 si estendono ugualmente nei limiti previsti dall'art. 80, al commercio del carbone o dell'acciaio, la cui importanza è caratterizzata dalla cifra d'affari che realizza;

Su parere conforme del Consiglio dei Ministri,

DECIDE:

Articolo 1

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva le operazioni di cui all'articolo 66 § 1, quando la concentrazione che ne risulta riguardi imprese svolgenti un'attività produttiva nei settori del carbone o dell'acciaio, semprechè

1. il volume annuo totale della produzione nei settori del carbone o dell'acciaio, realizzato dall'insieme delle imprese oggetto della concentrazione, non superi 7 milioni di unità nel senso definito più oltre all'articolo 2;

2. la produzione realizzata dall'insieme delle imprese oggetto della concentrazione, non superi, per i seguenti gruppi di prodotti, i quantitativi a fianco indicati:

a)	Coke	1.200.000 tonn.
b)	Agglomerati di carbon fossile	350.000 „
c)	Minerale di ferro (quantitativo estratto)	4.000.000 „
d)	Ghisa	1.200.000 „
e)	Lingotti o semi prodotti d'acciaio	1.200.000 „
f)	Prodotti laminati (di cui soltanto 500.000 tonn. di prodotti piatti)	900.000 „
g)	Acciai speciali (di cui soltanto 40.000 tonn. di acciai speciali che non siano gli acciai da costruzione meccanica)	100.000 „

3. Ogni tipo di prodotti siderurgici fabbricati dalle imprese oggetto della concentrazione rimanga, dopo la concentrazione stessa, nei programmi di produzione di almeno nove altre imprese della Comunità, quali risultano dai listini pubblicati da queste; e il volume di produzione non superi il 30 % del volume globale della produzione dello stesso tipo all'interno della Comunità.

Articolo 2

Il volume annuo globale delle produzioni, ai sensi dell'articolo 1, n. 1, è ottenuto sommando i quantitativi realizzati nei gruppi di prodotti o negli stadi di produzione di cui in appresso, moltiplicati per i coefficienti corrispondenti:

Carbon fossile (estrazione netta, vagliata e lavata)	1
Agglomerati di carbone	0,3
Coke	0,2
Lignite	0,3
Minerale di ferro (quantitativo estratto)	0,3
Ghisa	1,5
Lingotti o semiprodotti di acciaio (acciaio Thomas)	1
Lingotti o semiprodotti di acciaio (che non sia acciaio Thomas)	2,5
Prodotti piatti	2
Altri prodotti laminati	1

Articolo 3

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva le operazioni di cui all'articolo 66 § 1, quando la concentrazione che ne risulta riguardi:

a) da una parte, una o più imprese svolgenti un'attività produttiva nel settore del carbone,

b) d'altra parte, una o più imprese la cui attività non si estenda ai settori seguenti:

— produzione nel settore del carbone o dell'acciaio,

— operazioni bancarie, di credito o di finanziamento,

— distribuzione di carbone, eccettuata la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato,

— trasporti fluviali e impianti portuali fluviali,

qualora il consumo annuo di carbone o di un volume equivalente di gas, considerato globalmente per l'insieme delle imprese oggetto della concentrazione, non superi 250.000 tonnellate di carbone, dedotti i quantitativi consumati per la produzione nel settore del carbone o del gas: la conversione va operata ragguagliando un volume di gas sviluppante 6.000.000 di calorie ad una tonnellata di carbone.

Articolo 4

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva le operazioni di cui all'articolo 66 § 1, quando la concentrazione che ne risulta riguardi:

a) da una parte, una o più imprese svolgenti un'attività produttiva nel settore dell'acciaio,

b) d'altra parte, una o più imprese la cui attività non si estenda ai settori seguenti:

— produzione nel settore del carbone o dell'acciaio,

— operazioni bancarie, di credito o di finanziamento,

— distribuzione dell'acciaio eccettuata la vendita all'artigianato,

semprechè sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

— o che la produzione delle imprese contemplate sub *a)* non superi il 10 % dei quantitativi menzionati all'articolo 1, n. 2, per i gruppi di prodotti di cui alle lettere *d)* a *g)*,

— ovvero che il consumo annuo di acciaio delle imprese oggetto della concentrazione non superi, dopo deduzione dei quantitativi consumati per la produzione di acciaio,

— per ciascuna di tali imprese:

20.000 tonn. per ciascun gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, n. 2, lettere *d)* a *g)*;

— per l'insieme di tali imprese:

100.000 tonn. per ciascun gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, n. 2, lettere *d)* a *g)*;

e 40 % della produzione di ognuna delle imprese contemplate sub *a)* per ciascuna categoria cui corrisponda un prezzo base nel suo listino.

Articolo 5

1. Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva le operazioni di cui all'articolo 66 § 1, quando la concentrazione che ne risulta riguardi imprese svolgenti un'attività di distribuzione nel settore del carbone, qualora la somma delle cifre di affari realizzate in tale settore non superi 10 milioni di unità U.E.P. La cifra di affari comprende non soltanto l'ammontare delle vendite fatturate a nome proprio, ma anche l'ammontare delle fatture riferentisi alle vendite realizzate quale commissionario.

2. L'esenzione prevista al precedente comma 1 non si applica ai casi in cui la concentrazione riguardi parimenti imprese la cui attività si estenda:

— alla produzione nel settore del carbone,

— alle operazioni bancarie, di credito o di finanziamento,

— ai trasporti fluviali o agli impianti portuali fluviali,

— a un altro settore di attività, qualora il consumo annuo di carbone o di un volume equivalente di gas, considerato globalmente per l'insieme di tali imprese, superi 75.000 tonnellate di carbone: la conversione è operata ragguagliando un volume di gas sviluppante 6.000.000 di calorie ad una tonnellata di carbone.

Articolo 6

1. Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva le operazioni di cui all'articolo 66 § 1, quando la concentrazione che ne risulta riguardi imprese svolgenti un'attività di distribuzione nel settore dell'acciaio diversa dalla vendita o all'artigianato, qualora la somma delle cifre di affari realizzate in tale settore non superi 10 milioni di unità U.E.P. La cifra di affari comprende non soltanto l'ammontare delle vendite fatturate a nome proprio, ma altresì l'ammontare delle fatture riferentisi alle vendite realizzate quale commissionario.

2. L'esenzione prevista al precedente comma 1 non si applica ai casi in cui la concentrazione riguardi parimenti imprese la cui attività si estenda:

— alla produzione nel settore dell'acciaio,

— alle operazioni bancarie, di credito o di finanziamento,

— a un altro settore di attività, semprechè il consumo annuo di acciaio di ciascuna delle suddette imprese superi 15.000 tonnellate per ogni gruppo di prodotti previsti all'articolo 1, n. 2, lettere *d)* a *g)*.

Articolo 7

1. Le cifre da prendere in considerazione, per l'applicazione degli articoli 1 a 6, sono le medie annuali di produzione, di consumo ovvero della cifra di affari realizzate nel corso degli ultimi tre esercizi precedenti la data delle operazioni di concentrazione.

2. Per le imprese costituite da meno di tre anni, le cifre da prendere in considerazione sono le medie annuali calcolate in base alla produzione, al consumo ovvero alla cifra di affari realizzate a partire dalla data di costituzione.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 1 a 7, è preso in considerazione l'insieme delle imprese ed attività già raggruppate sotto lo stesso controllo o che a seguito della concentrazione venissero raggruppate sotto lo stesso controllo.

Articolo 9

L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva non esclude l'obbligo d'informazione all'Alta Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 ed ai regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 66 § 4.

Articolo 10

Il presente regolamento entrerà in vigore all'interno della Comunità, il 1° giugno 1954.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 6 maggio 1954.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET